SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 aprile 1990

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministro per il coordinamento della protezione civile

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bologna

Università di Padova

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti proposti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord agli allegati *A* e *B* revisionati dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) concluso a Ginevra il 30 settembre 1957.

90A1156

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 aprile 1990, n. 71.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1989, n. 49, 14 aprile 1989, n. 130, 21 aprile 1989, n. 136, 14 giugno 1989, n. 229, 4 agosto 1989, n. 278, 7 ottobre 1989, n. 335, e 6 dicembre 1989, n. 388.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 1990, N. 16.

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. L'attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 è attribuita ai presidenti delle giunte delle regioni interessate.

2-*ter*. Per l'esecuzione delle opere i presidenti delle regioni si avvalgono dei comuni territorialmente competenti e loro consorzi.

2-*quater*. I fondi che risultino disponibili a seguito del constatato venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza, ovvero per effetto di minor costo delle opere già identificate, rispetto alla previsione di spesa, sono utilizzabili da parte dei presidenti delle regioni per nuove opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'articolo 8 nonché per varianti relative agli interventi ed opere già previsti».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: «La regione Veneto, », *sono aggiunte le seguenti:* «d'intesa con gli enti locali interessati, »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino a che non verranno realizzate le fognature dinamiche di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive dovranno dotarsi, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di sistemi di depurazione o abbattimento, secondo le prescrizioni fornite dai comuni sopra indicati, sulla base dei parametri indicati dal piano regionale di risanamento delle acque e sue successive modificazioni ed integrazioni».

L'articolo 11 è soppresso.

L'articolo 14 è soppresso.

All'articolo 15, al comma 1, le parole: «due anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «un anno».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1990.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 23 aprile 1990.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4546):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro della sanità (DE LORENZO) il 6 febbraio 1990.

Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 6 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 febbraio 1990.

Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XII il 15 febbraio 1990.

Esaminato in aula il 13 marzo 1990 e approvato il 14 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2173):

Assegnato alle commissioni riunite 12ª (Sanità) e 13ª (Territorio), in sede referente, il 16 marzo 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 marzo 1990.

Esaminato dalle commissioni riunite 12ª e 13ª il 28 marzo 1990.

Esaminato in aula e approvato il 3 aprile 1990.

90G0108

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 febbraio 1990.

Determinazione delle dotazioni organiche e collocamento fuori produzione dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali per l'anno 1990 sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 1990.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85, concernente misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Visto il decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990, con il quale vengono determinati i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 del decreto-legge n. 6/1990 sopracitato, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e gruppi portuali;

Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Visti i programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, secondo le procedure indicate nell'art. 7 surrichiamato;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione organica con l'individuazione delle eccedenze, nonché il collocamento fuori produzione dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali vengono determinati per l'anno 1990, sulla base dei criteri indicati nel decreto interministeriale di cui alle premesse, come dalle allegate tabelle *A* e *B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1990

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BISSI

Il Ministro del tesoro
CARLI

TABELLA A

COMPAGNIE PORTUALI	Lavoratori portuali iscritti nei registri	Dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1990	Eccedenze
Ancona	128	94	34
Anzio	16	—	16
Arbatax	78	57	21
Augusta	38	8	30
Baia	32	6	26
Bari	63	43	20
Barletta-Molfetta-Trani	66	45	21
Brindisi	77	54	23
Cagliari	71	26	45
Castellammare di Stabia	42	33	9
Catania	122	48	74
Chioggia	210	140	70
Civitavecchia	348	102	246
Crotone	56	36	20
Gaeta	52	39	13
Gallipoli	28	5	23
Gela	99	4	95
Genova M.V.-Carboni	1592	600	992
Imperia	64	31	33
La Spezia	135	112	23
Licata	89	14	75
Lipari	23	5	18
Livorno	1306	376	930
Manfredonia	141	91	50
Marina di Carrara	242	191	51
Marsala-Mazara del Vallo	24	6	18
Messina	11	7	4
Milazzo	32	26	6
Monfalcone	182	170	12
Monopoli	19	9	10
Napoli	533	347	186
Olbia	148	12	136
Palermo-Termini Imerese	224	89	135
Pantelleria	2	—	2
Pescara	15	14	1
Piombino	105	50	55
Porto Empedocle	26	14	12
Porto Ferraio	14	—	14
Porto Nogaro	46	26	20
Porto S. Stefano	5	—	5
Porto Scuso	32	25	7
Porto Torres	30	11	19

COMPAGNIE PORTUALI	Lavoratori portuali iscritti nei registri	Dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1990	Eccedenze
Pozzuoli	31	16	15
Ravenna	788	230	558
Reggio Calabria	17	14	3
Riposto	30	5	25
Salerno	378	198	180
S. Antioco	39	26	13
Savona	353	243	110
Siracusa	77	60	17
Taranto	210	40	170
Torre Annunziata	17	10	7
Trapani	16	4	12
Trieste	837	294	543
Venezia	572	208	364
Viareggio	32	20	12
Vibo Valentia Marina	17	5	12
Gruppo portuale:			
Lampedusa	12	—	12
TOTALI . . .	9.992	4.339	5.653

DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE E DEI GRUPPI PORTUALI

COMPAGNIE PORTUALI	Dotazione organica dei dipendenti			Nuova dotazione organica dei dipendenti Anno 1990			Eccedenze
	Im.	Op.	Tot.	Im.	Op.	Tot.	
Ancona	5	3	8	4	3	7	1
Anzio	1	—	1	1	—	1	—
Arbatax	4	—	4	3	—	3	1
Augusta	2	—	2	1	—	1	1
Baia	1	—	1	1	—	1	—
Bari	3	2	5	3	2	5	—
Barletta-Molfetta-Trani	3	—	3	3	—	3	—
Brindisi	4	1	5	3	—	3	2
Cagliari	5	2	7	3	1	4	3
Castellammare di Stabia	4	1	5	3	1	4	1

Compagnie portuali	Dotazione organica dei dipendenti			Nuova dotazione organica dei dipendenti Anno 1990			Eccedenze
	Im.	Op.	Tot.	Im.	Op.	Tot.	
Catania	5	—	5	4	—	4	1
Chioggia	9	4	13	7	4	11	2
Civitavecchia	13	5	18	8	2	10	8
Crotone	3	—	3	3	—	3	—
Gaeta	4	—	4	3	—	3	1
Gallipoli	1	—	1	1	—	1	—
Gela	3	—	3	2	—	2	1
Genova M.V.-Carboni	69	28	97	59	24	83	14
Imperia	2	—	2	2	—	2	—
La Spezia	8	3	11	6	3	9	2
Licata	2	—	2	2	—	2	—
Lipari	2	—	2	1	—	1	1
Livorno	47	9	56	40	7	47	9
Manfredonia	5	1	6	5	1	6	—
Marina di Carrara	11	17	28	11	14	25	3
Marsala-Mazara del Vallo	2	—	2	1	—	1	1
Messina	2	—	2	1	—	1	1
Milazzo	1	—	1	1	—	1	—
Monfalcone	6	4	10	6	4	10	—
Monopoli	1	—	1	1	—	1	—
Napoli	33	11	44	24	—	24	20
Olbia	8	—	8	6	—	6	2
Palermo	6	3	9	5	2	7	2
Pantelleria	2	—	2	1	—	1	1
Pescara	2	—	2	1	—	1	1
Piombino	3	1	4	2	—	2	2
Porto Empedocle	3	1	4	2	—	2	2
Portoferraio	—	—	—	—	—	—	—
Porto Nogaro	2	—	2	2	—	2	—
Porto S. Stefano	—	—	—	—	—	—	—
Portoscuso	3	—	3	2	—	2	1
Porto Torres	4	—	4	2	—	2	2
Pozzuoli	3	—	3	2	—	2	1
Ravenna	21	44	65	16	30	46	19
Reggio Calabria	3	—	3	2	—	2	1
Riposto	2	—	2	1	—	1	1
Salerno	5	5	13	7	5	12	1
S. Antioco	3	—	3	2	—	2	1
Savona	17	12	29	13	6	19	10

Compagnie portuali	Dotazione organica dei dipendenti			Nuova dotazione organica dei dipendenti Anno 1990			Eccedenze
	Im.	Op.	Tot.	Im.	Op.	Tot.	
Siracusa	3	—	3	3	—	3	—
Taranto	6	1	7	5	1	6	1
Torre Annunziata	3	1	4	2	—	2	2
Trapani	1	—	1	1	—	1	—
Trieste	23	7	30	21	2	23	7
Venezia	30	58	88	27	3	30	58
Viareggio	3	—	3	2	—	2	1
Vibo Valentia Marina	2	-	2	1	—	1	1
Gruppo portuale:							
Lampedusa	1	—	1	1	—	1	—
TOTALI ...	423	224	647	342	115	457	190

TABELLA *B*

Compagnie portuali	Dotaz. organ. lavoratori portuali 1990	Eccedenze	Dotaz. organ. dipendenti 1990	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integrazione
Ancona	94	34	7	1	35	18
Anzio	—	16	1	—	16	12
Arbatax	57	21	3	1	22	12
Augusta	8	30	1	1	31	25
Baia	6	26	1	—	26	25
Bari	43	20	5	—	20	10
Barletta-Molfetta-Trani	45	21	3	—	21	20
Brindisi	54	23	3	2	25	18
Cagliari	26	45	4	3	48	15
Castellammare di Stabia	33	9	4	1	10	2
Catania	48	74	4	1	75	48
Chioggia	140	70	11	2	72	40
Civitavecchia	102	246	10	8	254	110
Crotone	36	20	3	—	20	15
Gaeta	39	13	3	1	14	12
Gallipoli	5	23	1	—	23	22
Gela	4	95	2	1	96	70
Genova M.V. Carboni	600	992	83	14	1.006	500

Compagnie portuali	Dotaz. organ. lavoratori portuali 1990	Eccedenze	Dotaz. organ. dipendenti 1990	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integrazione
Imperia	31	33	2	—	33	30
La Spezia	112	23	9	2	25	2
Licata	14	75	2	—	75	75
Lipari	5	18	1	1	19	10
Livorno	376	930	47	9	939	400
Manfredonia	91	50	6	—	50	45
Marina di Carrara	191	51	25	3	54	18
Marsala-Mazara del Vallo	6	18	1	1	19	15
Messina	7	4	1	1	5	3
Milazzo	26	6	1	—	6	2
Monfalcone	170	12	10	—	12	2
Monopoli	9	10	1	—	10	9
Napoli	347	186	24	20	206	195
Olbia	12	136	6	2	138	69
Palermo-Termini Imerese	89	135	7	2	137	60
Pantelleria	—	2	1	1	3	2
Pescara	14	1	1	1	2	2
Piombino	50	55	2	2	57	40
Porto Empedocle	14	12	2	2	14	5
Porto Ferraio	—	14	—	—	14	14
Porto Nogaro	26	20	2	—	20	15
Porto S. Stefano	—	5	—	—	5	2
Porto Scuso	25	7	2	1	8	6
Porto Torres	11	19	2	2	21	9
Pozzuoli	16	15	2	1	16	15
Ravenna	230	558	46	19	577	155
Reggio Calabria	14	3	2	1	4	3
Riposto	5	25	1	1	26	23
Salerno	198	180	12	1	181	150
S. Antioco	26	13	2	1	14	13
Savona	243	110	19	10	120	19
Siracusa	60	17	3	—	17	9
Taranto	40	170	6	1	171	134
Torre Annunziata	10	7	2	2	9	7
Trapani	4	12	1	—	12	2
Trieste	294	543	23	7	550	210
Venezia	208	364	30	58	422	130
Viareggio	20	12	2	1	13	7
Vibo Valentia Marina	5	12	1	1	13	11
Gruppo portuale:						
Lampedusa	—	12	1	—	12	8
TOTALI	4.339	5.653	457	190	5.843	2.900

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il D.M. 9 febbraio 1990, relativo all'attuazione dei commi 1 e 4 dell'art. 3 del D.L. 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1990.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 873/1986 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessità dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonché ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione è effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.

2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonché delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1° ottobre 1986 e al 1° ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unità per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unità sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonché i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali è disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2.

4-*bis*. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, è effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva.

5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonché un piano di mobilità temporanea da porto a porto.

6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988».

— Il D.L. n. 4/1989 reca: «Misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti».

— Il D.L. n. 6/1990, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, è stato convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58 (il testo coordinato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 19 aprile 1990).

— Per il D.M. 9 febbraio 1990 si veda la nota al titolo.

90A1584

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 febbraio 1990.

Modalità tecniche relative alla effettuazione della lotteria di Viareggio 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 423, concernente l'autorizzazione ad effettuare nell'anno 1990 la «Lotteria di Viareggio»;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Viareggio 1990 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Viareggio, manifestazione 1990, collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio, avrà inizio il 16 gennaio 1990 e si concluderà il 31 marzo 1990.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 68 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 4.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Viareggio il giorno 31 marzo 1990, alle ore 9 presso l'Hotel Royal, via Carducci n. 44, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 31 marzo 1990, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrate a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le costruzioni in cartapesta di prima categoria, partecipanti ai corsi mascherati del carnevale di Viareggio.

L'abbinamento potrà essere effettuato prima o dopo l'emissione del verdetto della giuria, incaricata dal comitato organizzatore del carnevale di Viareggio di giudicare e classificare le costruzioni suddette.

I biglietti abbinati seguiranno la classifica delle costruzioni in cartapesta, quale risulterà dal verdetto di cui sopra, ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

Qualora la classifica delle costruzioni non dovesse determinare un numero sufficiente di costruzioni, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle costruzioni partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle costruzioni di prima categoria eventualmente classificate.

Qualora i corsi mascherati non dovessero aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie. Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Viareggio, manifestazione 1990, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 24 marzo 1990.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi in Viareggio per le ore 20 del giorno 27 marzo 1990.

Art. 9.

La dott.ssa Grasso Maria Teresa, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Sansone Angela, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei Conti il 21 marzo 1990
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 315

90A1588

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 marzo 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il nuovo ospedale generale di Imola.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 23 di Imola, in data 26 giugno 1989, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il nuovo ospedale generale;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 5 ottobre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il nuovo ospedale generale dell'unità sanitaria locale n. 23 di Imola è autorizzato all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la camera settoria dell'ospedale vecchio di Imola anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la sala operatoria di oculistica del comparto operatorio del nuovo ospedale generale di Imola.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Scardovi prof. Carlo, primario della divisione oculistica del nuovo ospedale generale di Imola;

Casacci dott.ssa Marta, aiuto della divisione oculistica del nuovo ospedale generale di Imola;

Lia dott. Antonino, assistente della divisione oculistica del nuovo ospedale generale di Imola;

Feletti dott. Alessandro, assistente della divisione oculistica del nuovo ospedale generale di Imola;

Gatti dott. Massimo, assistente della divisione oculistica del nuovo ospedale generale di Imola.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 23 di Imola è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1589

DECRETO 21 marzo 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale civile di Monfalcone.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 2 «goriziana» di Gorizia, in data 17 gennaio 1989, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale civile di Monfalcone;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 2 ottobre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Monfalcone è autorizzato all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala anatomica dell'ospedale civile di Monfalcone anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la sala operatoria oculistica dell'ospedale civile di Monfalcone.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Stagni prof. Severino, primario della divisione oculistica dell'ospedale civile di Monfalcone;

Vita dott. Gaetano, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale civile di Monfalcone;

Zanasi dott. Gianni, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale civile di Monfalcone.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 2 «goriziana» di Gorizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1590

DECRETO 23 marzo 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale di Pescara.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 11 di Pescara in data 24 maggio 1989, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 4 agosto 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La divisione di oculistica del presidio ospedaliero di Pescara è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la «sala urgenze» dell'ospedale di Pescara anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la sala operatoria dell'ospedale di Pescara.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mazzilli prof. Giorgio Alessandro, primario della divisione di oculistica dell'ospedale di Pescara;

Faietta dott. Elio, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale di Pescara;

Barberini dott. Eugenio, aiuto incaricato della divisione di oculistica dell'ospedale di Pescara;

Sponta dott. Giampietro, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale di Pescara;

Carusi dott.ssa Teresa, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale di Pescara;

Pellegrini dott. Domenico, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale di Pescara.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 11 di Pescara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1592

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 marzo 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di aprile 1990, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti numeri 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1989, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 14,70 per cento il tasso di riferimento per il mese di marzo 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di aprile 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,80 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di aprile 1990 è pari al 14,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

90A1591

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 1990.

Piano di finanziamento per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nelle province di Modena e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 1887/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il comma 8 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista l'ordinanza n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1987, n. 128, con la quale si dettano norme in merito ai compensi professionali e alla revisione prezzi per tutte le opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Viste le ordinanze n. 1006/FPC/ZA del 5 giugno 1987 e n. 1345/FPC del 26 gennaio 1988, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1987 e n. 30 del 6 febbraio 1988, concernenti interventi urgenti tesi ad eliminare pericoli incombenti per la pubblica incolumità o per ripristinare l'agibilità strutturale di edifici pubblici e di culto danneggiati dagli eventi sismici di aprile e maggio 1987 in taluni comuni delle province di Modena e Reggio Emilia;

Vista l'ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1988, concernente la disciplina dei criteri e delle modalità in ordine al ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli Romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo;

Viste le note n. 14827/20.1 del 17 luglio 1989 e n. 16170/20.1 del 2 agosto 1989 della regione Emilia-Romagna giunta regionale, relative alla trasmissione della stima di massima dei costi di intervento e connesso «piano di finanziamento» (o elenco delle richieste di finanziamento), ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1006/FPC/ZA del 5 giugno 1987 e dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988 scaturita d'intesa tra gli enti preposti (regione, provveditorato e soprintendenze);

Vista la nota n. 7378 del 30 agosto 1989 del Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, relativa agli elenchi delle opere danneggiate dal sisma dell'aprile-maggio 1987, inerenti l'edilizia di culto ed opere di interesse statale;

Vista la nota n. 9291 del 17 luglio 1989 del Ministero dei beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna e la nota n. 3242 del 14 luglio 1989 (successivamente integrata con nota n. 5793 del 22 dicembre 1989) della soprintendenza ai beni artistici e storici di Modena relative alle richieste di finanziamento per interventi su edifici danneggiati, vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Visto il verbale della riunione, avvenuta presso la sede del Dipartimento della protezione civile, in data 11 gennaio 1990, tra i rappresentanti della regione Emilia-Romagna, della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna, del provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, del Gruppo nazionale difesa terremoti e del Dipartimento stesso, nella quale si è unanimamente deciso di incrementare di lire 100 milioni l'importo di lire 580 milioni, che diviene pertanto pari a lire 680 milioni, già destinato, nel piano di finanziamento redatto dalla regione Emilia-Romagna, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per lavori strutturali della chiesa S. Rocco di Guastalla, detraendoli dall'importo di lire 940 milioni, che diviene pertanto pari a lire 840 milioni assegnato, in quota parte di 660 milioni, alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, per la chiesa S. Nicola di Carpi;

Viste le note n. 18403/20.1 dell'11 settembre e n. 19116/20.1 del 18 settembre 1989 della regione Emilia-Romagna giunta regionale, in merito alle spese sostenute per l'indagine di vulnerabilità sismica e danni svolta dalla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1006/87 e dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1600/88;

Ritenuto di dover approvare i piani di finanziamento pervenuti con le note di richiesta sopra indicate nell'ambito della disponibilità complessiva di lire 50.000 milioni e quindi di destinare la somma di lire 43.105 milioni agli interventi su edifici pubblici e di culto, la somma di lire 700 milioni alla regione Emilia-Romagna (di cui lire 170 milioni per pronti interventi e lire 530 milioni per organizzazione e svolgimento di indagini di vulnerabilità con valutazione tecnico-economica sugli edifici pubblici e di culto segnalati con danni) e la somma di lire 6.195 milioni agli interventi su edifici privati;

Ritenuto altresì di dover disporre immediatamente l'assegnazione dei fondi relativi al settore pubblico e di culto per l'esecuzione delle opere indicate nelle sopra citate richieste di finanziamento, demandando ad altro atto dispositivo l'assegnazione dei fondi per il settore privato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

Si autorizza a favore della regione Emilia-Romagna la spesa di:

lire 170 milioni per quattro pronti interventi effettuati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, su altrettanti edifici (pubblici o di culto) di cui all'art. 3 dell'ordinanza 16 novembre 1988, n. 1600/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1988, a seguito indicati:

Correggio - convitto nazionale «R. Corso» L. 25.000.000;

S. Martino in Rio - ex chiesa di S. Rocco L. 35.000.000;

Medolla - chiesa parrocchiale S. Luca evangelista L. 30.000.000;

Modena - chiesa parrocchiale S. Matteo apostolo L. 80.000.000;

lire 530 milioni, di cui lire 80 milioni già stanziati con ordinanza n. 1006/87, per organizzazione e svolgimento di indagini di vulnerabilità con valutazione tecnico-economica sugli edifici pubblici e di culto segnalati con danni, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1006/87 e dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1600/88.

Art. 2.

Per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico, individuati e specificati con i rispettivi importi nel piano di finanziamento proposto dalla regione Emilia-Romagna con le note citate in premessa, si autorizza la complessiva spesa di lire 21.075 milioni, di cui lire 1.980 milioni già stanziati con ordinanza n. 1006/87, a favore dei sottoelencati comuni così come di seguito indicato:

lire 275 milioni a favore del comune di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia);

lire 605 milioni a favore del comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia);

lire 400 milioni a favore del comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia);

lire 510 milioni a favore del comune di Campegine (Reggio Emilia);

lire 315 milioni a favore del comune di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia);

lire 1.960 milioni, di cui lire 70 milioni già stanziati con ordinanza n. 1006/87, a favore del comune di Correggio (Reggio Emilia);

lire 445 milioni, di cui lire 100 milioni già stanziati con ordinanza n. 1006/87, a favore del comune di Fabbrico (Reggio Emilia);

lire 170 milioni a favore del comune di Gattatico (Reggio Emilia);

lire 380 milioni a favore del comune di Gualtieri (Reggio Emilia);

lire 1.265 milioni, di cui lire 250 milioni già stanziati con ordinanza n. 1006/87, a favore del comune di Guastalla (Reggio Emilia);

lire 190 milioni a favore del comune di Luzzara (Reggio Emilia);

lire 190 milioni, di cui lire 60 milioni già stanziati con ordinanza n. 1006/87, a favore del comune di Novellara (Reggio Emilia);

lire 250 milioni a favore del comune di Poviglio (Reggio Emilia);

lire 605 milioni, di cui lire 20 milioni già stanziati con ordinanza n. 1006/87, a favore del comune di Reggiolo (Reggio Emilia);

lire 5.475 milioni, di cui lire 530 milioni già stanziati con ordinanza n. 1006/87, a favore del comune di Reggio Emilia;

lire 90 milioni a favore del comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia);

lire 50 milioni a favore del comune di Rolo (Reggio Emilia);

lire 1.115 milioni, di cui lire 50 milioni già stanziati con ordinanza n. 1006/87, a favore del comune di Rubiera (Reggio Emilia);

lire 365 milioni a favore del comune di S. Martino in Rio (Reggio Emilia);

lire 130 milioni a favore del comune di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia);

lire 160 milioni a favore del comune di Scandiano (Reggio Emilia);

lire 380 milioni a favore del comune di Campogalliano (Modena);

lire 90 milioni, di cui lire 80 milioni già stanziati con ordinanza n. 1006/87, a favore del comune di Camposanto (Modena);

lire 2.325 milioni, di cui lire 290 milioni già stanziati con ordinanza n. 1006/87, a favore del comune di Carpi (Modena);

lire 1.080 milioni, di cui lire 130 milioni già stanziati con ordinanza n. 1006/87, a favore del comune di Finale Emilia (Modena);

lire 610 milioni, a favore del comune di Mirandola (Modena);

lire 790 milioni, di cui lire 200 milioni già stanziati con ordinanza n. 1006/87, a favore del comune di Modena;

lire 695 milioni, di cui lire 200 milioni già stanziati con ordinanza n. 1006/87, a favore del comune di S. Felice sul Panaro (Modena);

lire 160 milioni a favore del comune di Soliera (Modena).

Art. 3.

I servizi provinciali difesa del suolo di Modena e di Reggio Emilia provvederanno ad esprimere pareri di congruità tecnico-economica, ai fini dell'approvazione comunale dei progetti degli interventi di cui al precedente art. 2, e ad autorizzare tali interventi ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sulla base delle norme e relativi provvedimenti di attuazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 1600/88; riferiti anche a istruzioni regionali per la presentazione dei progetti esecutivi.

Art. 4.

È assegnata la somma di lire 6.188 milioni, di cui lire 1.540 milioni già stanziati con ordinanza n. 1006/87, al Ministero dei lavori pubblici - provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, per l'effettuazione delle opere di propria competenza, individuate nel piano di finanziamento proposto dalla regione Emilia-Romagna e confermato dal suddetto provveditorato per quanto di competenza.

Art. 5.

Sono assegnate le somme di lire 7.020 milioni e di lire 386 milioni rispettivamente alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia e alla soprintendenza per i beni artistici e storici di Modena per l'effettuazione delle opere di propria competenza individuate nel piano di finanziamento proposto dalla regione Emilia-Romagna e confermato dalle suddette soprintendenze per quanto di competenza.

Art. 6.

Sono assegnate le somme di lire 1.226 milioni, di lire 1.035 milioni e di lire 6.175 milioni rispettivamente alla curia vescovile di Carpi, alla curia vescovile di Modena e alla curia vescovile di Reggio Emilia per l'effettuazione delle opere individuate nel piano di finanziamento proposto dalla regione Emilia-Romagna e confermato dagli uffici statali di cui ai precedenti articoli 4 e 5 per quanto di competenza.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna provvederà all'approvazione dei progetti, sentito, ove necessario, il parere della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia-Romagna e ad effettuare l'alta vigilanza.

Per l'attuazione degli interventi sui fabbricati di cui al primo comma del presente articolo, la regione Emilia-Romagna renderà disponibili le risultanze delle relative indagini di vulnerabilità.

Art. 7.

Viene accantonata la somma di lire 6.195 milioni per interventi nel settore privato nei comuni delle province di Modena e Reggio Emilia, individuati dall'ordinanza n. 1600/FPC.

Le prefetture di Modena e Reggio Emilia dovranno completare l'inoltro degli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 1600/FPC entro il 30 aprile 1990.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1593

ORDINANZA 29 marzo 1990.

Ulteriori disposizioni concernenti l'attività della commissione per l'adempimento della risoluzione della Camera dei deputati del 20 luglio 1988. (Ordinanza n. 1888/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali;

Vista la risoluzione della Camera dei deputati in data 20 luglio 1988, adottata a conclusione del dibattito riguardante le operazioni per la bonifica dei rifiuti tossici e nocivi stivati sulla motonave Zanoobia, con la quale si impegna il Governo a garantire, negli interventi per situazioni analoghe, la trasparenza delle procedure in ogni loro fase e l'efficacia degli interventi con le adeguate garanzie sanitarie ed ambientali;

Vista la propria ordinanza n. 1677/FPC del 31 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1989, di costituzione della commissione per l'adempimento della risoluzione della Camera dei deputati del 20 luglio 1988;

Vista la propria ordinanza n. 1718/FPC del 17 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1989, con la quale viene determinato il compenso da corrispondere ai componenti la commissione di cui all'ordinanza n. 1677/FPC del 31 marzo 1989;

Considerato che la durata del funzionamento della predetta commissione è prevista fino al 31 dicembre 1989;

Considerato altresì che gli interventi di emergenza per la bonifica dei rifiuti industriali tossici e nocivi provenienti, via mare, da Paesi esteri non si sono ancora conclusi;

Ravvisata la necessità di assicurare la continuazione dell'attività della commissione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

L'attività della commissione per l'adempimento della risoluzione della Camera dei deputati del 20 luglio 1989, di cui all'ordinanza n. 1677/FPC del 31 marzo 1989, è prorogata fino al 31 dicembre 1990.

Art. 2.

Restano salve le disposizioni di cui alle ordinanze n. 1677/FPC del 31 marzo 1989 e n. 1718/FPC del 17 maggio 1989.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza valutato in lire dieci milioni è posto a carico dello stanziamento di cui all'art. 2 della legge 10 febbraio 1989, n. 45.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1990

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

90A1594

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 20 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto rettorale n. 734 del 20 settembre 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1989) che ha modificato lo statuto della scuola di specializzazione in diritto del lavoro e sicurezza sociale;

Rilevata la presenza nel predetto decreto rettorale di alcune norme di carattere generale comuni a tutte le scuole di specializzazione, già contenute nello statuto dell'Università degli studi di Bologna;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto rettorale n. 734 del 20 settembre 1989 citato nelle premesse è così rettificato:

Gli articoli 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350 e 351 sono soppressi.

All'art. 353 il primo capoverso è rettificato come segue: «Il corso si conclude con un esame di diploma davanti alla commissione di cui alle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione».

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 gennaio 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A1572

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 31 gennaio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234, concernente la modificazione dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in scienze biologiche;

Visto il decreto rettorale 15 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1989, concernente la modifica dello statuto dell'Università di Padova relativa al riordinamento del corso di laurea in scienze biologiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989 con il quale è stata apportata una rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234;

Riconosciuta la necessità di apportare al decreto rettorale 15 settembre 1989 la medesima rettifica contemplata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'elenco degli insegnamenti non obbligatori l'insegnamento indicato con la denominazione: «fitobiologia» deve intendersi rettificato con la denominazione: «Fotobiologia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 31 gennaio 1990

Il rettore: BONSEMBIANTE

90A1573

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio onorario in Windsor (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Renato Moro, vice console onorario in Windsor (Canada), con circoscrizione territoriale comprendente le contee di Essex e Kent, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri);

b) trasmissione al consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) svolgimento di compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Toronto;

l) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico, limitatamente ai residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

m) assistenza ai connazionali, assistenza scolastica e istruzione delle pratiche di pensione accordate dall'Italia;

n) notificazioni, come da voce prevista dall'art. 30, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Roma, 22 marzo 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A1574

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio onorario in Brema (Germania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La signora Inge Beutler, vice console onorario in Brema (Germania), con circoscrizione territoriale comprendente le città di Brema e Bremerhaven, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Amburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri);

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

c) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Amburgo;

d) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale e nazionalizzazione di natanti stranieri, esclusi i provvedimenti disciplinari nei confronti del capitano e dell'equipaggio;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

f) assistenza e concessione di sussidi ai connazionali;

g) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Amburgo;

h) rilascio di procure speciali, atti sostitutivi di notariato ed autentiche di firma, con l'esclusione di procure generali e atti di donazione;

i) notifiche di atti giudiziari ed amministrativi a cittadini italiani e stranieri.

Roma, 22 marzo 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A1575

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio onorario in St. Georges (Grenada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Massimo Gattuso, vice console onorario in St. Georges (Grenada), con circoscrizione territoriale comprendente il Territorio dello Stato, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri);

b) trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

m) svolgimento di compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas.

Roma, 22 marzo 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A1576

Entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare.

Si riporta qui di seguito il testo degli emendamenti alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare adottati dall'assemblea dell'IMO con risoluzione MSC 11 (55) in data 21 aprile 1988 ed entrati in vigore, a norma dell'art. VIII (b) (vii) (2) della convenzione, il 22 ottobre 1989:

ANNEX 19

RESOLUTION MSC.11(55)
(adopted on 21 April 1988)

ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

RECALLING article 28(b) of the Convention of the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

NOTING resolution A.596(15) by which the Assembly resolved that the Organization give a high priority to its work aimed at enhancing the safety of passenger ro-ro ferries,

NOTING FURTHER that the Assembly requested the Committee to take all possible action to meet this objective, including the earliest possible consideration and adoption of amendments to the 1974 SOLAS Convention relating to passenger ro-ro ferries and the facilitation of a rapid entry into force of these amendments,

HAVING CONSIDERED at its fifty-fifth session amendments to the 1974 SOLAS Convention proposed by the United Kingdom and circulated in accordance with article VIII(b)(i) of the Convention,

1. ADOPTS in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention the amendments to the Convention, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention that the amendments shall be deemed to have been accepted on 21 April 1989 unless prior to that date more than one third of the Contracting Governments to the Convention or Contracting Governments the combined merchant fleets of which constitute not less than 50 per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet have notified their objections to the amendments;

3. INVITES Contracting Governments to note that in accordance with article VIII(b)(vii)(2) of the Convention the amendments shall enter into force on 22 October 1989 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General in conformity with article VIII(b)(v) of the Convention to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974;

5. FURTHER REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of the resolution to Members of the Organization which are not Contracting Governments to the Convention;

6. URGES that, pending the entry into force of the amendments, Member Governments encourage shipowners voluntarily to fit on their ships the equipment required by the amendments;

7. RESOLVES that ships constructed before 22 October 1989 which are already fitted with indicators approved by the Administration which may be different from those indicators required by regulation II-1/23-2.1 should not be required to change their systems.

ANNEX

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

1 Chapter II-1, regulation 23-2

The following new regulation 23-2 is added after existing regulation 23:

"Regulation 23-2

Integrity of the hull and superstructure, damage prevention and control.

(This regulation applies to all passenger ships with ro-ro cargo spaces or special category spaces as defined in regulation II-2/3, except that for ships constructed before 22 October 1989, paragraph 2 shall apply not later than 22 October 1992).

1 Indicators shall be provided on the navigating bridge for all shell doors, loading doors and other closing appliances which, if left open or not properly secured could, in the opinion of the Administration, lead to major flooding of a special category space or ro-ro cargo space. The indicator system* shall be designed on the fail safe principle and shall show if the door is not fully closed or not secured. The power supply for the indicator system shall be independent of the power supply for operating and securing the doors.

---

* Reference is made to resolution MSC.11(55) by which the Maritime Safety Committee resolved that ships constructed before 22 October 1989 which are already fitted with indicators approved by the Administration which may be different from those required by this regulation should not be required to change their systems.

2 Means shall be arranged, such as television surveillance or a water leakage detection system, to provide an indication to the navigating bridge of any leakage through bow doors, stern doors or any other cargo or vehicle loading doors which could lead to major flooding of special category spaces or ro-ro cargo spaces.

3 Special category spaces and ro-ro cargo spaces shall either be patrolled or monitored by effective means, such as television surveillance, so that movement of vehicles in adverse weather and unauthorized access by passengers can be observed whilst the ship is underway.

2 Chapter II-1, regulation 42-1

The following new regulation 42-1 is added after existing regulation 42:

"Regulation 42-1

Supplementary emergency lighting for ro-ro passenger ships.

(This regulation applies to all passenger ships with ro-ro cargo spaces or special category spaces as defined in regulation II-2/3, except that for ships constructed before 22 October 1989, this regulation shall apply not later than 22 October 1990).

In addition to the emergency lighting required by regulation 42.2, on every passenger ship with ro-ro cargo spaces or special category spaces as defined in regulation II-2/3:

.1 all passenger public spaces and alleyways shall be provided with supplementary electric lighting that can operate for at least three hours when all other sources of electric power have failed and under any condition of heel. The illumination provided shall be such that the approach to the means of escape can be readily seen. The source of power for the supplementary lighting shall consist of accumulator batteries located within the lighting units that are continuously charged, where practicable, from the emergency switchboard. Alternatively, any other means of lighting which is at least

as effective may be accepted by the Administration. The supplementary lighting shall be such that any failure of the lamp will be immediately apparent. Any accumulator battery provided shall be replaced at intervals having regard to the specified service life in the ambient conditions that they are subject to in service; and

.2 a portable rechargeable battery operated lamp shall be provided in every crew space alleyway, recreational space and every working space which is normally occupied unless supplementary emergency lighting, as required by subparagraph .1, is provided."

RISOLUZIONE MSC.11(55)
(adottata il 21 aprile 1988)

ADOZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE

IL COMITATO PER LA SICUREZZA MARITTIMA

RICHIAMANDO l'articolo 28(b) della Convenzione sull'International Maritime Organization relativo alle funzioni del Comitato stesso,

NOTANDO la risoluzione A.596(15) con la quale l'Assemblea ha deciso che l'Organizzazione dia preferente precedenza al suo lavoro inteso ad incrementare la sicurezza delle navi traghetto ro-ro da passeggeri,

NOTANDO INOLTRE che l'Assemblea ha chiesto al Comitato di intraprendere ogni possibile azione per raggiungere tale obiettivo, comprese la considerazione ed adozione, quanto prima possibile, degli emendamenti alla Convenzione SOLAS 1974 relativi ai traghetti ro-ro da passeggeri e le facilitazioni ai fini di una rapida entrata in vigore di tali emendamenti,

AVENDO CONSIDERATO, nella sua cinquantacinquesima sessione, gli emendamenti alla Convenzione SOLAS 1974 proposti dal Regno Unito e circolati secondo l'articolo VIII(b)(i) della Convenzione,

1. ADOTTA, secondo l'articolo VIII(b)(iv) della Convenzione, gli emendamenti alla Convenzione stessa, il cui testo è riportato nell'allegato alla presente Risoluzione;

2. DECIDE, secondo l'articolo VIII(b)(vi)(2)(bb) della Convenzione, che gli emendamenti vengano considerati accettati il 21 aprile 1989, a meno che, prima di quella data, più di un terzo dei governi contraenti della Convenzione oppure i governi contraenti la cui flotta mercantile complessiva costituisca non meno del 50 percento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale, non abbiano notificato le loro obiezioni agli emendamenti stessi;

3. INVITA i governi contraenti a prendere nota che, secondo l'articolo VIII(b)(vii)(2) della Convenzione, gli emendamenti entreranno in vigore il 22 ottobre 1989, previa loro accettazione come dal precedente paragrafo 2;

4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformità all'articolo VIII(b)(v) della Convenzione, di trasmettere copie autenticate della presente Risoluzione e il testo degli emendamenti contenuti nell'allegato a tutti i governi contraenti della Convenzione Internazionale 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare;

5. CHIEDE INOLTRE al Segretario Generale di trasmettere copia della

Risoluzione ai membri dell'Organizzazione che non siano governi contraenti della Convenzione stessa;

6. SOLLECITA affinchè, in attesa dell'entrata in vigore degli emendamenti, i governi membri incoraggino gli armatori a sistemare spontaneamente sulle loro navi l'equipaggiamento richiesto dagli emendamenti stessi;

7. DECIDE che, per le navi costruite prima del 22 ottobre 1989, già munite di indicatori approvati dall'Amministrazione eventualmente differenti dagli indicatori richiesti dalla regola II-1/23-2.1, non debba venir richiesto di modificare i loro impianti.

* * *

ALLEGATO

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE

1) Capitolo II-1, regola 23-2

La seguente nuova regola 23-2 viene aggiunta dopo la regola 23 esistente:

"*Regola 23-2*

Integrità dello scafo e delle sovrastrutture, prevenzione e controllo dei danni

(La presente regola si applica a tutte le navi passeggeri con locali carico ro-ro o locali di categoria speciale come definito nella regola II-2/3, tranne che, per navi costruite prima del 22 ottobre 1989, il paragrafo 2 potrà essere applicato non più tardi del 22 ottobre 1992)

1. Sul ponte di comando devono essere sistemati indicatori per tutti i portelloni a fasciame, portelloni di carico e altri mezzi di chiusura che, se lasciati aperti o impropriamente fissati, potrebbero, a giudizio dell'Amministrazione, portare ad un serio allagamento di un locale di categoria speciale o di un locale ro-ro. Il sistema indicatore [*] deve essere progettato secondo il principio "in sicurezza in caso di avaria" (fail-safe) e deve indicare se il portellone non è completamente chiuso o non è fissato. L'alimentazione di energia per il sistema indicatore deve essere indipendente dall'alimentazione di energia per il funzionamento ed il fissaggio dei portelloni.

2. Devono essere sistemati dispositivi, quali una sorveglianza televisiva o un sistema rivelatore di rientrate d'acqua, intesi a fornire sul ponte di comando l'indicazione di qualsiasi rientrata d'acqua attraverso i portelloni prodieri, i portelloni poppieri o qualsiasi altro portellone di carico o di imbarco veicoli che possa portare ad un serio allagamento dei locali di categoria speciale o dei locali carico ro-ro.

3. I locali di categoria speciale e i locali da carico ro-ro devono

---

[*] Si fa riferimento alla Risoluzione MSC.11(55) con la quale il Comitato per la Sicurezza Marittima ha deciso che, per le navi costruite prima del 22 ottobre 1989, già munite di indicatori approvati dall'Amministrazione eventualmente differenti da quelli richiesti dalla presente regola, non debba venir richiesto di modificare i loro impianti

avere un servizio di ronda oppure devono essere controllati mediante mezzi efficaci, come per esempio una sorveglianza televisiva, in modo tale da poter osservare, mentre la nave è in navigazione, movimenti di veicoli, dovuti ad avverse condizioni meteomarine, oppure un accesso di passeggeri non autorizzato.

2) Capitolo II-1, regola 42-1

La seguente nuova regola 42-1 viene aggiunta dopo la regola 42 esistente:

Regola 42-1

Illuminazione di emergenza supplementare per le navi ro-ro da passeggeri

(La presente regola si applica a tutte le navi passeggeri con locali carico ro-ro o con locali di categoria speciale come definito nella regola II-2/3, tranne che, per navi costruite prima del 22 ottobre 1989, la presente regola sarà applicabile non più tardi del 22 ottobre 1990)

In aggiunta all'illuminazione di emergenza richiesta dalla regola 42.2, su tutte le navi passeggeri con locali carico ro-ro o locali di categoria speciale come definiti nella regola II-2/3:

.1 tutti i locali pubblici e corridoi passeggeri devono essere muniti di illuminazione elettrica supplementare che possa funzionare per almeno tre ore dopo l'interruzione di tutte le altre fonti di energia elettrica e in qualsiasi condizione di sbandamento. L'illuminazione fornita deve essere tale da far prontamente vedere la via per raggiungere i mezzi di sfuggita. La fonte di energia per l'illuminazione supplementare deve consistere in batterie di accumulatori sistemate entro i gruppi illuminanti che siano continuativamente sotto carica, ove praticamente possibile, dal quadro di emergenza. In alternativa può essere accettato dall'Amministrazione un altro mezzo di illuminazione che sia di efficacia almeno equivalente. L'illuminazione supplementare deve essere tale da rendere immediatamente palese qualsiasi guasto alle lampade. Tutte le batterie di accumulatori sistemate devono essere sostituite ad intervalli stabiliti sulla base della vita di servizio prevista nelle condizioni ambientali cui esse sono soggette durante l'esercizio; e

.2 una lampada portatile funzionante con batteria ricaricabile deve essere sistemata in tutti i corridoi dei locali equipaggio, locali per la ricreazione e in tutti i locali di lavoro che sono normalmente occupati, a meno che non sia installato un sistema di illuminazione di emergenza supplementare, come richiesto dal sottoparagrafo .1.

* * * * * * *

90A1597

MINISTERO DEL TESORO

N. 64

Corso dei cambi del 30 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1249,350	1249,350	—	1249,350	1249,350	1249,350	1249 —	1249,350	1249,350	—
E.C.U.	1506,100	1506,100	—	1506,100	1506,100	1506.100	1506,500	1506,100	1506,100	—
Marco tedesco	736,920	736,920	—	736,920	736,920	736,920	737,070	736,920	736,920	—
Franco francese	218,970	218,970	—	218,970	218,970	218,97	219,010	218,970	218,970	—
Lira sterlina	2050,100	2050,100	—	2050,100	2050,10	2050,10	2050.600	2050,100	2050,100	—
Fiorino olandese	653,760	653,760	—	653,760	653,760	653,76	653,850	653,760	653,760	—
Franco belga	35,586	35,586	—	35,586	35,586	35.58	35,598	35,586	35,586	—
Peseta spagnola	11,492	11,492	—	11,492	11,492	11.492	11,497	11,492	11,492	—
Corona danese	192,790	192,790	—	192,790	192,790	192,79	192,700	192,790	192,790	—
Lira irlandese	1969,200	1969,200	—	1969,200	1969,200	1969,20	1967,750	1969,200	1969,200	—
Dracma greca	7,650	7,650	—	7,650	7,650	7.650	7.645	7,650	7,650	—
Escudo portoghese	8,318	8,318	—	8,318	8,318	8,318	8,317	8,318	8,318	—
Dollaro canadese	1064,350	1064,350	—	1064,350	1064,35	1064,35	1064,200	1064,350	1064,350	—
Yen giapponese	7,917	7,917	—	7,917	7,917	7,917	7,918	7,917	7,917	—
Franco svizzero	832,680	832,680	—	832,680	832,680	832,68	832,560	832,680	832,680	—
Scellino austriaco	104,516	104,516	—	104,516	104,516	104,516	104,480	104,516	104,516	—
Corona norvegese	189,780	189,780	—	189.780	189,780	189,78	189,980	189.780	189,780	—
Corona svedese	203,670	203,670	—	203,670	203,670	203,67	203,510	203,670	203,670	—
Marco finlandese	311,200	311,200	—	311,200	311.200	311,20	311,500	311,200	311,200	—
Dollaro australiano	940.800	940,800	—	940.800	940.800	940.80	940 —	940.800	940,800	—

Media dei titoli del 30 marzo 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	99,850
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	92,950
» » » 22- 6-1987/91	92,350
» » » 18- 3-1987/94	75,550
» » » 21- 4-1987/94	73,150
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,575
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,400
» » » 13,25% 1- 1-1986/91	101,050
» » » 10% 18- 4-1987/92	96 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,875
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,500
» » » TR 2,5% 1983/93	87,750
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,025
» » » » 16- 8-1985/90	100,075
» » » » 18- 9-1985/90	100,125
» » » » 18-10-1985/90	100,125
» » » » 1-11-1983/90	100,850
» » » » 18-11-1985/90	100 —
» » » » 1-12-1983/90	101,025
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	101,025
» » » » 17- 1-1986/91	100,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,175
» » » » 18- 2-1986/91	100,225
» » » » 1- 3-1984/91	100,925
» » » » 18- 3-1986/91	100,325

Certificati di credito del Tesoro			Ind.		
»	»	»	»	1- 4-1984/91	101 —
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,825
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100.925
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,775
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,700
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,725
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,750
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,650
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,525
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,750
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,400
»	»	»	»	18- 4-1986/92	99,625
»	»	»	»	19- 5-1986/92	99,200
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,325
»	»	»	»	19- 8-1987/92	99,975
»	»	»	»	1-11-1987/92	98,850
»	»	»	»	1-12-1987/92	98,750
»	»	»	»	1- 1-1988/93	98.750
»	»	»	»	1- 2-1988/93	98,400
»	»	»	»	1- 3-1988/93	98,625
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,050
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,075
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,350
»	»	»	»	18- 6-1986/93	97,850
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,300
»	»	»	»	17- 7-1986/93	97,375
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,325
»	»	»	»	19- 8-1986/93	97,125
»	»	»	»	1- 9-1988/93	98,975
»	»	»	»	18- 9-1986/93	97 —
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,025
»	»	»	»	20-10-1986/93	97,125
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,775
»	»	»	»	18-11-1986/93	97,125
»	»	»	»	19-12-1986/93	97,800
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98.875
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98,850
»	»	»	»	1- 3-1989/94	98,425
»	»	»	»	15- 3-1989/94	98,025
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98,375
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,650
»	»	»	»	1- 2-1985/95	97,850
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 4-1985/95	95,625
»	»	»	»	1- 5-1985/95	95,600
»	»	»	»	1- 6-1985/95	95,875
»	»	»	»	1- 7-1985/95	96,650
»	»	»	»	1- 8-1985/95	95,850
»	»	»	»	1- 9-1985/95	95,750
»	»	»	»	1-10-1985/95	95,900
»	»	»	»	1-11-1985/95	96,025
»	»	»	»	1-12-1985/95	96,525
»	»	»	»	1- 1-1986/96	96,450
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	97,500
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,425
»	»	»	»	1- 3-1986/96	96,150
»	»	»	»	1- 4-1986/96	95,600
»	»	»	»	1- 5-1986/96	95,450
»	»	»	»	1- 6-1986/96	96,100
»	»	»	»	1- 7-1986/96	96,050
»	»	»	»	1- 8-1986/96	95,400
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,375
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,875
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,950
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,175
»	»	»	»	1- 1-1987/97	94,200
»	»	»	»	1- 2-1987/97	94,175
»	»	»	»	13- 2-1987/97	94.175
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,150
»	»	»	»	1- 4-1987/97	93,950
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,950
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94 —
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,8?0
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,675
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,050

Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 4-1990	99.925
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99.850
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100 —
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,725
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,950
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	100 —
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,700
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,700
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,450
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,850
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,450
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,550
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,675
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,400
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,350
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,400
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,400
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,150
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,450
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,500
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,775
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,425
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,500
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98.475
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101.375
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97.525
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97.550
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,825
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94.575
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	96.075
»	»	»	9.15%	1- 3-1992	94.5?0
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	98.550
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94,175
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95.875
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	98.575
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	98.?00
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93.875
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95.550
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	98.300
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	98.500
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,275
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,950
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96.100
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,700
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,900
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,750
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,550
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	96,500
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	96,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	96,350
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,400
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,375

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	99,825
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25% .	99,800
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	95,450
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	93,350
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	93,500
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	93,525
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	99,925
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	96,200
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	97,375
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	94,700
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	92,575
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	92,900
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	92,675
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	94,075
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	94,025
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	89,325
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	87,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	91,675
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	91,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	96,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M30030

N. 65

Corso dei cambi del 2 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1252,900	1252,900	1252,95	1252,900	1252,900	1252,900	1252,990	1252,900	1252,900	1252,90
E.C.U.	1503,500	1503,500	1504 —	1503,500	1503,500	1503,500	1503,600	1503,500	1503,500	1503,50
Marco tedesco	735,350	735,350	736,50	735,350	735,350	735,350	735,420	735,350	735,350	735,35
Franco francese	218,700	218,700	219,35	218,700	218,700	218,700	218,720	218,700	218,700	218,70
Lira sterlina	2035,500	2035,500	2038 —	2035,500	2035,500	2035,500	2035,300	2035,500	2035,500	2035,50
Fiorino olandese	652,580	652,580	653 —	652,580	652,580	652,580	652,640	652,580	652,580	652,58
Franco belga	35,552	35,552	35,58	35,552	35,552	35,552	35,550	35,552	35,552	35,55
Peseta spagnola	11,488	11,488	11,51	11,488	11,488	11,488	11,487	11,488	11,488	11,48
Corona danese	192,600	192,600	192,75	192,600	192,600	192,60	192,580	192,600	192,600	192,60
Lira irlandese	1969 —	1969 —	1970 —	1969 —	1969 —	1969 —	1968,900	1969 —	1969 —	—
Dracma greca	7,645	7,645	7,64	7,645	7,645	7,645	7,644	7,645	7,645	—
Escudo portoghese	8,320	8,320	8,35	8,320	8,320	8,320	8,319	8,320	8,320	8,32
Dollaro canadese	1069,850	1069,850	1072 —	1069,850	1069,85	1069,85	1069 —	1069,850	1069,850	1069,85
Yen giapponese	7,842	7,842	7,80	7,842	7,842	7,842	7,841	7,842	7,842	7,84
Franco svizzero	831,250	831,250	832,50	831,250	831,250	831,250	831,300	831,250	831,250	831,25
Scellino austriaco	104,500	104,500	104,55	104,500	104,500	104,500	104,503	104,500	104,500	104,50
Corona norvegese	189,800	189,800	190 —	189,800	189,800	189,800	189,810	189,800	189,800	189,80
Corona svedese	203,630	203,630	203,50	203,630	203,630	203,63	203,630	203,630	203,630	203,63
Marco finlandese	311,350	311,350	311,50	311,350	311,350	311,35	311,320	311,350	311,350	—
Dollaro australiano	945,200	945,200	946 —	945,200	945,200	945,200	944,900	945,200	945,200	945,20

Media dei titoli del 2 aprile 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	99,875
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,325
» » » 22- 6-1987/91	92,500
» » » 18- 3-1987/94	75,900
» » » 21- 4-1987/94	75,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,825
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,450
» » » 13,25% 1- 1-1986/91	101,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,250
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,800
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	88,025
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,100
» » » » 16- 8-1985/90	100,075
» » » » 18- 9-1985/90	100,125
» » » » 18-10-1985/90	100,175
» » » » 1-11-1983/90	100,825
» » » » 18-11-1985/90	100,050
» » » » 1-12-1983/90	101 —
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	100,050
» » » » 17- 1-1986/91	100,175
» » » » 1- 2-1984/91	101,175
» » » » 18- 2-1986/91	100,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,900
» » » » 18- 3-1986/91	100,325

Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100,950
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,800
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,900
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,775
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,700
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,700
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,725
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,650
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,500
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,700
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,400
»	»	»	»	18- 4-1986/92	99,875
»	»	»	»	19- 5-1986/92	99,250
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,325
»	»	»	»	19- 8-1987/92	99,950
»	»	»	»	1-11-1987/92	98,775
»	»	»	»	1-12-1987/92	98,800
»	»	»	»	1- 1-1988/93	98,725
»	»	»	»	1- 2-1988/93	98,375
»	»	»	»	1- 3-1988/93	98,525
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,050
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,050
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,300
»	»	»	»	18- 6-1986/93	97,850
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,350
»	»	»	»	17- 7-1986/93	97,375
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,325
»	»	»	»	19- 8-1986/93	97,150
»	»	»	»	1- 9-1988/93	98,975
»	»	»	»	18- 9-1986/93	96,975
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,025
»	»	»	»	20-10-1986/93	97,125
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,725
»	»	»	»	18-11-1986/93	97,125
»	»	»	»	19-12-1986/93	97,800
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98,875
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98,800
»	»	»	»	1- 3-1989/94	98,425
»	»	»	»	15- 3-1989/94	98 —
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98,350
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 3-1985/95	95,600
»	»	»	»	1- 4-1985/95	95,450
»	»	»	»	1- 5-1985/95	95,425
»	»	»	»	1- 6-1985/95	95,875
»	»	»	»	1- 7-1985/95	96,650
»	»	»	»	1- 8-1985/95	95,875
»	»	»	»	1- 9-1985/95	95,775
»	»	»	»	1-10-1985/95	95,900
»	»	»	»	1-11-1985/95	96 —
»	»	»	»	1-12-1985/95	96,600
»	»	»	»	1- 1-1986/96	96,475
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	97,550
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,450
»	»	»	»	1- 3-1986/96	96,175
»	»	»	»	1- 4-1986/96	95,700
»	»	»	»	1- 5-1986/96	95,575
»	»	»	»	1- 6-1986/96	96,075
»	»	»	»	1- 7-1986/96	96,050
»	»	»	»	1- 8-1986/96	95,400
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,350
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,825
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,925
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,200
»	»	»	»	1- 1-1987/97	94,200
»	»	»	»	1- 2-1987/97	94,225
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94,150
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,150
»	»	»	»	1- 4-1987/97	93,925
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,925
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,025
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,850
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,725
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,150

Buoni	Tesoro	Pol.	10,50%	15- 4-1990	99,800
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,850
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,950
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,700
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,700
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,475
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,700
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,450
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,600
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,675
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,400
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,375
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,400
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,350
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,150
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,400
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,500
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,725
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,550
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,425
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,425
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,375
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,500
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,525
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,875
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,575
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	96,175
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	98,750
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94,225
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,850
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	98,600
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	98,200
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,875
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,525
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	98,350
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,900
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,650
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,925
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,050
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,675
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,850
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,775
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,525
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	96,500
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	96,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	96,350
»	»	»	12,50%	1-10-1993	96,300
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,500
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,325

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,800
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,100
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95,500
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	93,875
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	93,600
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	93,275
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100 —
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	96,150
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	97,350
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	94,525
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	92,575
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	92,900
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,675
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	94,200
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	93,950
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,175
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	87,550
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,675
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	91,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M02040

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1990

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1990 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1989		168.776.307.869		
Gestione di bilancio	Entrate finali	49.133.690.039.781		+ 3.348.096.389.137
	Spese finali		45.785.593.650.644	
	Rimborso di prestiti		13.104.486.158.840	
	Accensione di prestiti	21.161.893.733.835		
	TOTALE	70.295.583.773.616	58.890.079.809.484	+ 11.405.503.964.132
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	375.714.501.941.667	385.346.461.723.633	— 9.631.959.781.966
	Crediti di tesoreria	102.695.468.337.912	104.492.057.088.978	— 1.796.588.751.066
	TOTALE	478.409.970.279.579	489.838.518.812.611	— 11.428.548.533.032
	TOTALE COMPLESSIVO	548.874.330.361.064	548.728.598.622.095	
Fondo di cassa al 28 febbraio 1990			145.731.738.969	
	TOTALE A PAREGGIO	548.874.330.361.064	548.874.330.361.064	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1989	Al 28 febbraio 1990	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	168.776.307.869	145.731.738.969	— 23.044.568.900
Crediti di tesoreria	211.947.863.509.373	213.744.452.260.439	+ 1.796.588.751.066
TOTALE	212.116.639.817.242	213.890.183.999.408	+ 1.773.544.182.166
Debiti di tesoreria	702.285.064.966.854	692.653.105.184.888	+ 9.631.959.781.966
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 490.168.425.149.612	— 478.762.921.185.480	+ 11.405.503.964.132

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 28 febbraio 1990: 1.362.930.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1990

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	43.224.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	5.489.690.039.781 *				
ENTRATE CORRENTI	48.713.690.039.781 *	TITOLO I — Spese correnti	44.098.381.257.842	Risparmio pubblico	+ 4.615.308.781.939 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	420.000.000.000 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	1.687.212.392.802		
ENTRATE FINALI	49.133.690.039.781	SPESE FINALI	45.785.593.650.644	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	+ 3.348.096.389.137
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	13.104.486.158.840		
ENTRATE FINALI	49.133.690.039.781	SPESE COMPLESSIVE	58.890.079.809.484	Ricorso al mercato	— 9.756.389.769.703
TITOLO IV — Accensione di prestiti	21.161.893.733.835				
ENTRATE COMPLESSIVE	70.295.583.773.616	SPESE COMPLESSIVE	58.890.079.809.484	Saldo di esecuzione del bilancio	+ 11.405.503.964.132

* Dati provvisori

90A1598

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 21 marzo 1990 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 marzo 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 28 giugno 1990 è di L. 97,02, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 28 settembre 1990 è di L. 94,12 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 marzo 1991 è di L. 88,45, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A1673

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I — In cassa . . . L.			2.242.566.141.361			
II — In deposito all'estero . . . »			22.175.107.288.495	24.417.673.429.856		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				8.401.474.666.445		
CASSA . . . »				10.002.480.778		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio:						
— ordinario . . . L.		343.586.651.012				
— ammassi . . . »		2.403.920.778.323	2.747.507.429.335			
II — Anticipazioni:						
— in conto corrente . . . L.		2.018.451.047.053				
— a scadenza fissa . . . »		—				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		1.454.998.975.000	3.473.450.022.053			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	6.220.957.451.388		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU . . . L.			11.121.572.275.462			
II — Altre attività:						
— biglietti e divise . . . L.		1.389.351.578				
— corrispondenti in conto corrente . . . »		1.012.736.874.005				
— depositi vincolati . . . »		1.221.594.100.000				
— diverse . . . »		1.203.166.370.767	3.438.886.696.350	14.560.458.971.812		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				2.720.097.400.135		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			44.619.338.515.700			
II — Conti speciali . . . »			2.996.522.251.465	47.615.860.767.165		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				58.187.308.863.806		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				794.480.091.194		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità . . . L.		77.282.029.907.298				
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		1.829.705.841.900				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.792.312.177.510	80.904.047.926.708			
II — Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		175.655.551.819				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		807.607.848.926	983.263.400.745			
III — Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	774.630.831					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	163.490.384.936	164.265.015.767				
— di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	36.773.395.789					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	24.687.503.148	61.460.898.937				
— di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	279.619.036.741					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	370.520.596.937	650.139.633.678	875.865.548.382	82.763.176.875.835		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.725.592.176.389			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			198.214.565.620	1.923.806.742.009		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				26.757.342.394		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili . . . L.			101.702.310.553			
II — Impianti . . . »			207.099.078.578			
III — Monete e collezioni . . . »			707.195.088	309.508.584.219		
PARTITE VARIE						
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.			—			
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
— completati . . . L.		50.570.939.021				
— in allestimento . . . »		14.577.339.015	65.148.278.036			
III — Debitori diversi . . . L.			409.428.927.147			
IV — Altre . . . »			4.308.080.718.733	4.782.657.923.916		
RATEI . . . L.				2.536.721.554.386		
RISCONTI . . . »				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				179.513.240.219		
L.				255.950.456.385.557		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori:						
— a garanzia . . . L.		5.907.284.489.300				
— altri . . . »		1.220.632.833.998.633	1.226.540.118.487.933			
II — Depositari di titoli e valori:						
— interni . . . L.		14.727.023.000				
— esteri . . . »		6.266.785.254.605	6.281.512.277.605			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			1.209.582.136.047			
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
— titoli . . . L.		13.853.800.000.000				
— corrispondenti interni . . . »		—				
— corrispondenti esteri . . . »		4.950.000.000.000	18.803.800.000.000			
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
— titoli . . . L.		—				
— valute e lire . . . »		4.950.000.000.000	4.950.000.000.000			
VI — Ordini in corso:						
— acquisti di valute . . . L.		1.003.689.462.500				
— lire a fronte vendite di valute . . . »		482.970.083.500				
— acquisti di titoli . . . »		—				
— lire a fronte vendite di titoli . . . »		—	1.486.659.546.000			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.			123.701.551.599	1.259.395.373.999.184		
TOTALE . . . L.				1.515.345.830.384.741		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

90A1599

28 febbraio 1990

PROVVISORIA

PASSIVO

Voce				DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE L.			61.647.459.665.000		
VAGLIA CAMBIARI »			732.738.718.574		
ALTRI DEBITI A VISTA					
I — Ordini di trasferimento L.		—			
II — Altri »		1.060.168.711	1.060.168.711		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI L.			290.817.506.633		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO »			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA »			12.241.782.282		
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria L.		120.748.566.182.565			
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita »		8.609.968			
III — Conti vincolati investimenti all'estero »		6.821.796			
IV — Società costituende »		4.243.292.532			
V — Per debordo del massimale sugli impieghi »		—			
VI — Altri »		94.098.989.816	120.846.923.896.677		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. L.			—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. »			2.996.522.251.465		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I — Depositi in valuta estera L.		6.698.389.011			
II — Conti dell'estero in lire »		390.375.989.159	397.074.378.170		
DEBITI IN ECU (FECoM) L.			11.121.572.066.580		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore) »			—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) »			—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO »			813.030.637.013		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro L.		29.057.154.937.595			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana »		1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio »		234.919.178.078			
IV — Oscillazione cambi »		1.709.392.707.274			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R. »		143.019.231.607			
VI — Oscillazione titoli »		3.787.162.607.285			
VII — Copertura perdite eventuali »		2.403.006.748.480			
VIII — Assicurazione danni »		736.691.685.925			
IX — Ricostruzione immobili »		1.463.409.896.338			
X — Rinnovamento impianti »		426.250.000.000			
XI — Imposte »		1.127.802.963.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale »		3.590.816.000.000			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati »		1.090.037.301			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto »		738.066.621	45.882.249.336.650		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI L.			492.801.409.760		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI »			86.126.886.728		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI »			127.030.961.719		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R. »			9.004.776.917		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI »			24.503.536.333		
PARTITE VARIE					
I — Creditori diversi L.		417.948.953.691			
II — Altre »		1.780.351.306.886	2.198.300.260.577		
RATEI L.			200.176.041.858		
RISCONTI »			5.881.826		
CAPITALE SOCIALE »			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO »			1.202.608.724.639		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO »			1.285.015.548.259		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72 »			1.304.000.000.000		
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE »			1.777.030.744.866		
RENDITE DELL'ESERCIZIO »			2.501.861.204.320		
L.			255.950.456.385.557		
CONTI D'ORDINE					
I — Depositanti per titoli ed altri valori L.		1.226.540.118.487.933			
II — Titoli e valori presso terzi »		6.281.512.277.605			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto »		1.209.582.136.047			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):					
— titoli L.	13.853.800.000.000				
— valuta e lire »	4.950.000.000.000	18.803.800.000.000			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):					
— titoli L.	—				
— corrispondenti interni »	—				
— corrispondenti esteri »	4.950.000.000.000	4.950.000.000.000			
VI — Ordini in corso:					
— lire a fronte acquisti di valute L.	1.003.689.462.500				
— vendite di valute »	482.970.083.500				
— lire a fronte acquisti di titoli »	—				
— vendite di titoli »	—	1.486.659.546.000			
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza L.		123.701.551.599	1.259.395.373.999.184		
TOTALE . . . L.			1.515.345.830.384.741		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 febbraio 1990 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Sant'Angelo» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mannella in data 27 giugno 1973, rep. 494591, reg. soc. 3219/73, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «Prato Smeraldo» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Russo in data 27 marzo 1974, rep. 11834, reg. soc. 1801/74, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «Casale della Quaglia» a r.l., con sede in S. Severa di S. Marinella (Roma), costituita per rogito Caselli in data 20 dicembre 1977, rep. 118, reg. soc. 9/78, tribunale di Civitavecchia;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Cerite» a r.l., con sede in Cerveteri (Roma), costituita per rogito Becchetti in data 13 aprile 1982, rep. 6817, reg. soc. 211/82, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «Agricola zootecnica arlenese» a r.l., con sede in Arlena di Castro (Viterbo), costituita per rogito Benigni in data 11 ottobre 1982, rep. 27293, reg. soc. 4330, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «La Floristeria» a r.l., con sede in S. Felice Circeo (Latina), costituita per rogito Pisapia in data 18 aprile 1980, rep. 56574, reg. soc. 6455, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Chirone» a r.l., con sede in Frosinone, costituita per rogito Tufani in data 17 marzo 1979, rep. 3334, reg. soc. 2631, tribunale di Frosinone;

società cooperativa agricola «Lavoro e rinascita» a r.l., con sede in Pico (Frosinone), costituita per rogito Mollo in data 3 giugno 1978, rep. 20369, reg. soc. 826, tribunale di Cassino;

società cooperativa agricola «Val Comino» a r.l., con sede in S. Donato Val Comino (Frosinone), costituita per rogito Lella in data 8 agosto 1983, rep. 1126, reg. soc. 1620, tribunale di Cassino.

90A1580

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS,
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000